



Comune di Formia
Provincia di Latina

III AREA - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

(Servizio R.S.U. – Politiche del patrimonio ambientale e naturalistico – Formia Rifiuti Zero – Gestione Cimiteri)

Prot. n. 150
del 02/01/2017

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Legge n. 447 del 01/03/1995 -Legge Regionale del Lazio n. 18 del 03/08/2001 - Autorizzazione acustica per lo svolgimento di attività comportante emissioni rumorose permanenti – Società Gestione Innovative Italia S.r.l. con impianto in via Appia lato Napoli n. 137 (p.v. n. 54039) – Formia.

II DIRIGENTE

VISTA la legge n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i, avente ad oggetto: Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

VISTA la Legge Regione Lazio n. 18 del 03.08.2001 e s.m.i , avente ad oggetto: Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

VISTO il D.Lgs. n. 262 del 04.09.2002 e s.m.i , avente ad oggetto: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

VISTO il D.P.C.M. 01.03.1991 e s.m.i, avente ad oggetto: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i, avente ad oggetto: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

VISTO il Decreto Ministero Ambiente 16.03.1998 e s.m.i, avente ad oggetto: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;

VISTO la Circolare Ministero Ambiente 06.09.2004, avente ad oggetto: Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei valori limite differenziali;

VISTO il disciplinare acustico comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 28.10.2009.

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, avente ad oggetto: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti

Registro di Settore: n.1..... del ...02/01/2017.....

amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la domanda di autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. 59/2013, presentata al S.U.A.P. di questo Comune di Formia in data 23/01/2014, acquista agli atti con prot. n. 45491 del 24/11/2015 da Ruggieri Roberto e successiva integrazione acquisita con prot. n. 18661 del 02/05/2016, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 18/2001 e s.m.i., da Aquino Sergio in qualità di legale rappresentante della subentrante Società Gestione Innovative Italia S.r.l., con impianto nel comune di Formia in via Appia lato Napoli n. 137 – P.IVA 03296610789 per l'attività di distribuzione carburante per autotrazione;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza, relativa alla Valutazione di Impatto Acustico redatta dai tecnici competenti in acustica Dr. Ing. Andrea Pettinari e Dr.ssa Silvia Broccolotto ai sensi della Legge n. 447/1995 e L.R. del Lazio n. 18/2001;

VISTO e richiamato il parere favorevole dell'A.R.P.A. Lazio – Sezione Provinciale di Latina, prot. n. 89271 del 29/11/2016, al rilascio dell'autorizzazione acustica, acquisito agli atti di questo Ente Comune in data 29/11/2016 con prot. n. 53570 contenente, tra l'altro la prescrizione di “comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche che dovessero presentarsi in fase di esercizio dell'attività, redigendo nuova valutazione di impatto acustico”;

VISTO e richiamato quanto riportato nel parere dell'A.R.P.A. Lazio, sopra richiamato:

- 1) “VALUTATO lo Studio di impatto acustico per la richiesta di A.U.A., redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto al n. 556 nell'elenco della Regione Lazio, Dr. Ing. Andrea Pettinari;
- 2) “CONSIDERATO che:
 - *trattasi di attività assoggettata a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 18/2001;*
 - *l'attività viene classificata in zona “B” (art. 6 D.P.C.M. 01/03/1991), non essendo il Comune di Formia dotato di Piano di Classificazione Acustica;*
 - *che, come si evince dai risultati dei calcoli revisionali effettuati mediante la formula della propagazione emisferica del rumore emissivo degli impianti attraverso l'utilizzo del software di calcolo CADNA v. 3.7, l'attività non influenza il clima acustico della zona, già caratterizzato dal traffico veicolare proveniente dalla infrastruttura viaria Via Appia lato Napoli adiacente all'impianto;*
 - *che, il livello acustico residuo misurato risulta maggiore o prossimo rispetto ai valori limite di accettabilità previsti per la zona “B”, in entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno;*
 - *che, dalla valutazione in questione, emerge il rispetto del limite assoluto di immissione in ambiente esterno riferito sia al periodo diurno che notturno, calcolato in facciata ai ricettori più esposti;*
 - *inoltre si verifica il rispetto dei limiti di cui al criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi più esposti, calcolati facendo riferimento alla normativa UNI 11367:200, nelle fasce orarie diurne e notturne;*
- 3) PER QUANTO SOPRA, questa sede Provinciale, per quanto di competenza, ferme restando le condizioni rappresentate nella suddetta relazione tecnica, esprime parere **FAVOREVOLE** all'istanza in epigrafe con le prescrizioni:
 - *Comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche che dovessero esserci in fase di esercizio dell'attività, redigendo nuova valutazione di impatto acustico”.*

VISTA l'istruttoria tecnica prot. n. 58450 del 27/12/2016, con la quale, tra l'altro, questo Servizio, prende atto delle limitazioni inerenti la prevenzione e la tutela dall'inquinamento acustico, evidenziate dall'Agenzia Arpa Lazio di Latina;

VISTO il del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull'ordinamento delle autonomie locali;

Per quanto di competenza, limitatamente alle funzioni inerenti la prevenzione e la tutela dall'inquinamento acustico;

DICHIARA

Che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse relativamente al procedimento

AUTORIZZA

Il Sig. Aquino Sergio nato a Cosenza il 06/08/1951, con domicilio fiscale nel comune di Cosenza (CS) viale Giacomo Mancini n. 132, in qualità di rappresentante della Società Gestioni Innovative Italia S.r.l., sita nel comune di Formia via Appia lato Napoli n. 137 – P.IVA 03296610789, allo svolgimento dell'attività, comportante emissioni rumorose a carattere permanente, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 18/2001 e s.m.i, fermo restando il rispetto dei limiti assoluti di immissione per la zona acustica ove insiste l'impianto e fatta salva la prescrizione sopra richiamata contenuta nel parere dell'ARPA prot. 89271 del 29/11/2016;

- **Prescrive** al titolare dell'autorizzazione di comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche che dovessero presentarsi in fase di esercizio dell'attività, redigendo nuova valutazione di impatto acustico.

- **Avverte che:**

- a) il presente atto non costituisce in alcun modo titolo legittimante l'esercizio dell'attività ovvero eventuali ulteriori condizioni e/o situazioni, di qualunque natura (urbanistica, edilizia, catastale, impiantistica, strutturale, ambientale, sicurezza, agibilità etc.) riguardanti e/o correlate all'attività sulla base di altre e diverse norme vigenti, che restano pertanto fatte salve ed impregiudicate, ma rappresenta esclusivamente titolo necessario e propedeutico per il relativo rilascio da parte delle autorità competenti;
- b) l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese procedendo all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia in caso di dichiarazioni non veritiere;
- c) l'Amministrazione comunale si riserva di disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del rispetto delle indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento e delle disposizioni di legge;
- d) l'eventuale inosservanza di quanto disposto con il presente atto, ovvero di altre norme applicabili per lo svolgimento dell'attività, comporterà, a seconda della gravità, l'emanazione di uno specifico provvedimento di diffida per l'eliminazione delle situazioni di illegittimità riscontrate ovvero di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione stessa, oltre che l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 10 della Legge 447/1995 e s.m.i., fatta comunque salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 9 della stessa Legge 447/1995 e s.m.i..

Da atto che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione si intende richiamata la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento

Tedisco Pasquale



IL DIRIGENTE
Arch. Sisto Astarita